

ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

Regolamento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, è costituito presso l'I.S.I.S. "A. VEGNI" – Capezzine di Centoia di Cortona (AR) l'Organo di Garanzia di Istituto, come da D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.
2. L'Organo di Garanzia di Istituto si basa sul principio di una "scuola-comunità". Ognuno dei soggetti di tale contesto ha il diritto, ma anche il dovere, di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate che possano promuovere ed assicurare una serena convivenza, anche attraverso la corretta applicazione delle norme.
3. L'Organo di Garanzia di Istituto, giusta quanto previsto nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, svolge funzioni dirette a:
 - prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto tentando di avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, a norma del Regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra Scuola e Famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia di Istituto è composto dal dirigente scolastico, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori.
2. Presidente dell'Organo di Istituto è il Dirigente Scolastico.
3. I componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori e ai docenti, e per un anno, quanto agli studenti.

Per ogni componente dell'Organo di Garanzia di Istituto, tranne che per il dirigente scolastico, viene nominato un membro supplente.

Al fine di consentire il funzionamento dell'Organo, fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente.
4. Per ciò che concerne le componenti studentesca e docente, i membri titolari e i loro supplenti vengono eletti dall'organo collegiale competente, nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.

5. In fase di avvio l'Organo di Garanzia di Istituto può essere costituito da membri della Giunta Esecutiva.

6. L'Organo di Garanzia di Istituto svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.
7. Nell'ipotesi in cui si versi in situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione del proprio figlio o compagno, ovvero docenti della stessa sezione del proprio figlio o compagno, i genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa.
8. Nell'ipotesi in cui si versi in situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi, ovvero studenti delle proprie classi, i docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa.
9. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti, ritenuti "incompatibili", non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
10. La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia di Istituto viene convocato dal Presidente.
2. Le varie componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto, di norma con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata, riceveranno formale comunicazione con invito a partecipare alla seduta.
3. Nello svolgimento della funzione, ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto comunque a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo medesimo, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità istituzionali.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto vengono assunte a seguito di una votazione ove non è ammessa l'astensione e il cui esito sarà indicato in un apposito verbale conservato agli atti dell'Istituto. La decisione ha luogo a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia di Istituto è accessibile giusta quanto previsto dalla specifica disciplina in materia di trasparenza e privacy.

ART. 4 - I RICORSI SUI CONFLITTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

1. L'Organo di Garanzia si pronuncia, qualora richiesto, sui conflitti insorti all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi concernenti il rapporto studenti / personale docente ed A.T.A. della scuola.
2. L'Organo di Garanzia si riunisce ogni qualvolta pervenga in maniera ufficiale una segnalazione e viene convocato per iniziativa del Dirigente Scolastico.

3. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia di Istituto raccoglie informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) sulle iniziative ritenute opportune.

ART. 5 - I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia di Istituto in cui si riportano le circostanze relative all'accaduto.
2. Il ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, deve essere presentato presso la Segreteria Alunni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione irrogata. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente – anche mediante un componente istruttore- provvede a reperire, se necessario, atti, testimonianze, memorie da parte di quanti -alunno, personale della scuola, famiglia o altri- siano coinvolti nell'accaduto ovvero siano a conoscenza dell'episodio. Il materiale reperito, raccolto in un fascicolo, costituisce oggetto della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia di Istituto.
4. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni e alla seduta chiama a partecipare lo studente (assistito da un genitore/tutore, in caso di minore età) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
5. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti del personale della scuola, quest'ultimo sarà chiamato a partecipare alla seduta; la chiamata è vincolante pena, in assenza di giustificato motivo, la decadenza del procedimento.
6. Le testimonianze sono rese a verbale.
7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività in favore della comunità scolastica, su proposta del Consiglio di Classe.
8. La deliberazione dell'Organo di Garanzia di Istituto, assunta agli atti della scuola, sarà comunicata -come da Regolamento di Istituto- alla famiglia dell'alunno e riportata nel fascicolo personale di quest'ultimo.
9. Avverso le deliberazione dell'Organo di Garanzia di Istituto, è ammessa impugnativa al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi da D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
10. Per quanto non previsto nel presente regolamento si opera rinvio alla normativa in vigore ed in particolare allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.